



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari**

composta dai magistrati

dott. [REDACTED]

Presidente rel.

dott. [REDACTED]

Consigliere

dott. [REDACTED]

Giudice ausiliare

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 386/2021 RG promossa da

[REDACTED] in
persona del legale rappresentante ([REDACTED]), [REDACTED]
([REDACTED]), [REDACTED] ([REDACTED]) e
[REDACTED] ([REDACTED])

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che li
rappresenta e difende unitamente all'avv. SORGENTONE ANDREA per procura
in atti;

APPELLANTI

contro

[REDACTED] **in persona del legale rappresentante**
([REDACTED]) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
[REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura in atti;

APPELLATO

e

[REDACTED] **in persona del legale
rappresentante** ([REDACTED]), **nella sua qualità di Cessionaria dei
crediti di** [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura in
atti;

INTERVENUTA

All'udienza del 12.1.2024 sono state precisate le seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni
contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in parziale riforma
della sentenza n. 169/2021 (r.g. 4000/2016) del 22.02.2021 emessa dal
Tribunale di Sassari, non notificata, accogliere le conclusioni formulate nel
primo grado di giudizio e quindi: "1) *in via principale accertare e dichiarare che
per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a
debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste
dalla Legge; 2) ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non*

venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna della copia dei contratti di apertura del c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi; 3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;

4) NON RIPROPOSTA IN APPELLO;

5 NON RIPROPOSTA IN APPELLO);

per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, 6) accertare e dichiarare che il saldo del c/c 18086 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge; 7) ovvero, laddove dalla consegna della documentazione bancaria o dall'ottemperanza all'ordine di esibizione emergesse che il conto oggetto di domanda risulti estinto e quindi effettivamente chiuso, accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura, con condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente versate; 8) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di CTU e di quelle di lite per entrambi i gradi di giudizio a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario".

Si rappresenta che le domande ai nn. 4,5) sono state rinunciate all'udienza del 8/10/2020 di precisazione delle conclusioni (doc.5) e che quindi non sono riproposte in sede di appello concernendo l'accertamento della usurarietà degli interessi e commissioni complessivamente annotati a debito dalla banca, domanda che medio tempore, a seguito del cambio di giurisprudenza della S.C. che ha introdotto la "cms soglia" è divenuta infondata. Si chiede quindi che la Corte non tenga conto di queste domande al fine della determinazione delle spese di lite, essendo al momento della loro proposizione fondate.

Nell'interesse dell'appellato [REDACTED]: voglia la Corte 1) preliminarmente, dichiarare ex art. 348 *bis* c.p.c. l'appello inammissibile in quanto non ha ragionevole probabilità di essere accolto; 2) Sempre in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile, nei limiti di cui in espositiva, per omesso rispetto del principio di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.; 3) Nel merito, rigettare l'appello perché totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando così la sentenza di primo grado; 4) Con vittoria di spese e di compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Nell'interesse dell'intervenuto cessionario: conferma e fa proprie le istanze, le richieste, le difese, le deduzioni e le allegazioni documentali tutte

già avanzate dalla cedente, alle quali si riporta e che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, dichiarando altresì di non essere legittimata passiva per la domanda risarcitoria e/o restitutoria e/o per qualsiasi richiesta di pagamento che resterà in capo alla cedente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 169/2021, emessa in data 22.2.2021, il Tribunale di Sassari - nella causa promossa da [REDACTED] ed i soci [REDACTED],

[REDACTED] avverso il [REDACTED] - accertava l'illegittimo addebito sul conto corrente n. 432/18086 aperto il 14.1.1993 di somme per interessi ultralegali, anatocistici e per commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite per iscritto, e, affermata l'estinzione del contratto di conto corrente, rigettava la domanda di restituzione di indebito e di condanna alla consegna dei documenti, ponendo a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di lite.

In particolare, il tribunale gravato - esclusa la tardività della domanda di ripetizione di indebito avanzata da parte attrice solo con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc e dato atto della rinuncia alla domanda di nullità degli addebiti per usura - affermava innanzi tutto che il rapporto oggetto di causa, e cioè il c/c n. 432/18086 acceso il 14.1.1993, era risultato estinto il 13.7.2015.

Inoltre, evidenziato che il correntista domandava l'accertamento della illegittimità degli addebiti con particolare riferimento agli interessi ultralegali, anatocistici ed ai costi per commissioni di massimo scoperto e spese non pattuiti, riteneva che era onere della banca convenuta provare il fatto contrario e cioè che il contratto era stato stipulato per iscritto, posto che *"in caso di accertamento negativo del credito per vizio di forma della pattuizione, il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (che peraltro assume, in alcuni casi, essere inesistente). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione"* (vedi sentenza impugnata).

Di conseguenza, il giudice di primo grado dichiarava la nullità degli interessi ultralegali, anatocistici e delle commissioni e spese addebitati nel rapporto contratto di conto corrente.

Erano invece rigettate la domanda di condanna alla consegna dei documenti richiesti, dato che gli attori non allegavano di avere sottoscritto un contratto e dello stesso non vi era la prova della esistenza, e quella di restituzione dell'indebito, in mancanza della produzione di *"tutti gli estratti conto relativi al rapporto"*, risultando impossibile *"accertare il credito per le somme addebitate sine causa"*.

[REDACTED]
[REDACTED] hanno proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui: i) rigettava la domanda di restituzione di indebito senza considerare che gli attori domandavano in via principale che il conto venisse ricalcolato alla

data dell'ultimo estratto conto in atti con condanna della banca alla rettifica e, solo laddove fosse accertata l'estinzione del conto e fosse stata depositata l'ulteriore documentazione relativa agli estratti conto successivi al febbraio 2015, con condanna al pagamento dell'indebito; peraltro, il semplice passaggio a sofferenza non provava la chiusura del conto ed il pagamento del saldo; conseguentemente, l'andamento del rapporto, in mancanza di deposito da parte della banca di ulteriore documentazione, andava ricalcolato, applicando le sole condizioni legali, nel periodo continuativamente documentato in atti 31.1.1993/31.1.2015 sulla base delle produzioni attoree e in subordine alla data di asserita estinzione, 13.7.2015, anche mediante un calcolo del saldo finale di estinzione escludendo il periodo non coperto dagli estratti conto 31.1.2015/30.6.2015; ii) rigettava l'istanza di esibizione della documentazione contabile infruttuosamente richiesta e cioè gli estratti conto dal mese di febbraio 2015 all'estinzione.

Gli appellanti hanno, quindi, concluso come sopra riportato.

Si è costituito il [REDACTED] resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato. Il [REDACTED] ha inoltre eccepito la novità della domanda di ripetizione di indebito, formulata in primo grado solo in via condizionata rispetto al deposito degli estratti conto dal mese di febbraio alla data di estinzione e in appello invece *"in ogni caso"*. In via preliminare, la banca appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc per difetto di specificità e ha riproposto ex art. 346 cpc l'eccezione di prescrizione delle rimesse ultradecennali.

Con comparsa di costituzione ex art. 111 cpc, è intervenuta in giudizio la [REDACTED] - [REDACTED], quale cessionaria del credito vantato dall'istituto bancario, aderendo alle conclusioni della appellata.

La causa, istruita con c.t.u., è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice. Orbene, in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto parte appellante ha motivato le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata circa l'omesso riconoscimento della domanda di

ripetizione di indebito, con particolare riguardo all'errata valutazione delle conclusioni rassegnate dagli attori, e circa il rigetto della istanza di acquisizione di ulteriore documentazione, così ponendo la parte appellata nelle condizioni di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta e il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche. (Cass. SS. UU. civ. 16-11-2017 n. 27199).

Nel merito, giova evidenziare che con atto di citazione in data 7.10.2016 gli odierni appellanti citavano in giudizio il [REDACTED] e - premesso che la [REDACTED] era titolare di un conto corrente n. 432/18086 aperto il 14.1.1993 con un apparente saldo negativo al 31.1.2015 di euro 25.998,34 di cui avevano interesse a verificare il saldo dell'ultimo estratto conto per violazione dell'art. 1283 c.c. e della legge n. 108/1996 - domandavano, per quel che ancora qui rileva, al tribunale di: *"1) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge; 2) ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna della copia dei contratti di apertura del c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;...per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono,6) accertare e dichiarare ..il saldo del c/c 18086 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge".*

A tali conclusioni, a fronte dell'eccepita estinzione del conto corrente per il passaggio a sofferenza da parte dell'istituto bancario, gli attori nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc aggiungevano la seguente domanda: *"7) ovvero, laddove dalla consegna della documentazione bancaria o dall'ottemperanza all'ordine di esibizione emergesse che il conto oggetto di domanda risulti estinto, accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura, con condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente versate".*

Orbene, il tribunale - pur non ritenendo inammissibile l'ulteriore domanda di ripetizione di indebito, data la identità della *"vicenda sostanziale"* rispetto alle deduzioni contenute nell'atto di citazione - la rigettava per difetto di prova, in mancanza di tutti gli estratti conto, previa declaratoria di nullità degli addebiti effettuati per interessi ultralegali, anatocistici e per commissioni e spese, in difetto di forma scritta.

Tanto premesso e considerato che su tale ultima pronuncia (sulla nullità degli addebiti) non è stata proposta alcuna doglianza, va innanzi tutto esaminato, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di censura, con cui gli appellanti si sono doluti della sentenza nella parte in cui confermava il rigetto dell'istanza

di esibizione della documentazione contabile relativa agli estratti conto dal mese di febbraio 2015 alla data di chiusura del conto asseritamente indicata dalla banca.

Il primo giudice rigettava tale istanza con ordinanza 28.11.2018 sul presupposto che, quanto al contratto di conto corrente, non vi era neppure certezza della sua esistenza (*"l'ordine di esibizione può essere emesso dal giudice solo se si abbia la certezza che il documento del quale si chiede l'esibizione esiste ed è tuttora in possesso della parte nei cui confronti è emesso"*) e che, quanto agli estratti conto mensili successivi al febbraio 2015, e cioè successivi a quelli depositati da parte attrice, non era dimostrata la ricezione da parte della banca della richiesta di copia del correntista datata 28.9.2015 e *"in difetto di tale dimostrazione l'istanza di esibizione non può avere ingresso"*.

Il tribunale gravato richiamava nella sentenza impugnata sostanzialmente le medesime argomentazioni per confermare il rigetto di tale istanza, reiterata da parte appellante anche in questo giudizio seppur limitatamente agli estratti conto successivi a febbraio 2015.

Ciò posto, - rilevata preliminarmente la tardività della produzione di cui al n. 6 dell'atto di appello, e cioè la ricevuta di ritorno con cui gli appellanti vorrebbero dimostrare per la prima volta in giudizio l'effettiva ricezione della richiesta copie datata 28.9.2015, e non prodotta in primo grado nonostante la specifica contestazione sul punto di controparte - è sufficiente osservare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in difetto di preventiva richiesta ex art. 119 TU Bancario, non è ammissibile la medesima istanza formulata ex art. 210 cpc (cfr Cass. n. 24641/21: *"Il diritto spettante al cliente.. ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato"*; da ultimo anche Cass. n. 23861/22).

Pertanto, il relativo motivo di doglianza non può trovare accoglimento.

Il primo motivo di appello va, invece, accolto nei limiti di seguito precisati.

Escluso, innanzi tutto, che nel presente giudizio sia stata formulata una domanda nuova rispetto al primo grado, posto che gli appellanti si sono limitati a reiterare le domande già avanzate, chiedendo la ripetizione di indebito (conclusione n. 7) solo nel caso di *"consegna della documentazione bancaria"* o di *"ottemperanza all'ordine di esibizione"* e quindi di possibilità di ricalcolo totale del saldo (*"per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, 6) accertare e dichiarare .. il saldo del c/c 18086 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge; 7) ovvero, laddove dalla consegna della*

documentazione bancaria o dall'ottemperanza all'ordine di esibizione emergesse che il conto oggetto di domanda risulti estinto e quindi effettivamente chiuso, accertare e dichiarare il saldo al momento della chiusura, con condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente versate"), come correttamente ritenuto in sentenza, in mancanza degli estratti conto successivi a febbraio 2015 non è affatto possibile ricostruire il conto e determinare l'effettivo saldo, depurato di tutti gli addebiti illegittimi fino alla data di estinzione accertata in sentenza, con conseguente impossibilità di riconoscere in favore del correntista la ripetizione di un indebito e, quindi, di un pagamento, di cui non vi è affatto prova. Ed in tali limiti la pronuncia impugnata è condivisibile.

Rimane peraltro l'interesse della parte appellante, come da conclusione di cui al n. 6), a sentire accertare il saldo rettificato del conto a febbraio 2015 e cioè alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atti nell'ambito delle produzioni di parte appellante, secondo i conteggi elaborati dal c.t.u. e tenuto conto delle rimesse solutorie prescritte, in accoglimento della relativa eccezione riformulata in appello ex art. 346 cpc dall'istituto bancario. La Suprema Corte ha, infatti, avuto modo di chiarire che sussiste l'interesse del correntista *"all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto"* (cfr Cass. n. 4214/24; Cass. n. 21646/2018) e che *"In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo"* (cfr Cass. n. 3858/21).

E, sostanzialmente, gli appellanti, nelle loro conclusioni originarie al punto n. 6), domandavano proprio tale rettifica alla data dell'ultimo estratto conto in atti.

Pertanto, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui accertava la nullità degli addebiti effettuati per interessi ultralegali, anatocistici e per commissioni e spese, il c.t.u. nominato, dott. [REDACTED] ha potuto accertare, nella perizia rinnovata in appello, che al 31.1.2015, data dell'ultimo estratto conto in atti, il saldo rettificato da tutte le poste illegittime sopra indicate, con ricalcolo degli interessi ex art. 117 TU

Bancario, oltre gli interessi attivi ed al netto delle partite prescritte, calcolate sul saldo rettificato, era pari ad euro 68.254,30 a credito del correntista.

Con riguardo alla metodologia utilizzata dall'ausiliare per la determinazione del saldo rettificato al netto di ogni posta indebita, giova innanzi tutto evidenziare che, del tutto correttamente, la verifica delle poste prescritte è stata effettuata sulla base del cd saldo rettificato, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte (cfr Cass. n. 7721/23: *"Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo"*).

Inoltre, non ha pregio la contestazione avanzata dalla banca secondo cui il c.t.u. effettuava erroneamente i conteggi sulla base del cd fido di fatto ed in difetto di prova scritta di un affidamento sul conto corrente.

Come è noto, la Suprema Corte ha chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cassazione civile, sez. un., n. 15895/2019). Secondo il più recente orientamento di legittimità, inoltre, *"In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa"* (cfr. Cass. n. 34997/23; ed inoltre Cass. n. 31927/2019).

Orbene, gli attori allegavano specificatamente in atto di citazione che il rapporto di conto corrente di cui è causa, che giova ribadirlo risaliva al gennaio 1993 e non risultava stipulato per iscritto, era stato *"costantemente affidato"*. La Banca, costituendosi, si limitava ad eccepire che la controparte non dava prova di tale fatto.

Gli attori depositavano, a sostegno delle loro allegazioni, tutti gli estratti conto e conti scalare da gennaio 1993 a gennaio 2015.

Il c.t.u., sulla base di tale documentazione, evidenziava che *"Pur in assenza di documentazione specifica, può dirsi, con certezza, che il conto in esame è stato sempre assistito da un'apertura di credito; la circostanza è resa esplicita nello svolgimento degli estratti conto corrente, là dove vi è riferimento (fin*

dall'origine) all'applicazione di un tasso convenzionale (per il fido ordinario) e di un tasso, superiore, (oltre fido). Analoghe indicazioni si traggono dall'analisi delle modalità di applicazione della commissione di massimo scoperto. Ancora, nei prospetti di calcolo degli interessi debitori, diverse volte di fa riferimento ad un "fido ordinario". Emergono anche addebiti per contributi "associati confidi RIS", che danno conto di un affidamento con garanzia di un Consorzio fidi. Può dirsi - dalle risultanze della documentazione in atti - che l'affidamento è stato pattuito originariamente in lire 10.000.000, per poi incrementarsi a lire 170.000.000, dal terzo trimestre 1993, ed ulteriormente essere fissato in lire 110.000.000, dal 2° trimestre 1994; in lire 50.000.000 dal 3° trimestre 1994; in lire 60.000.000 (euro 30.987) dal 4° trimestre 1999; in euro 40.980 dal 13/12/2004 fino al 23/8/2012; da quel momento, euro 10.000, fino al termine dell'indagine (2014)" (vedi relazione dott. Ruggeri).

Pertanto, ritiene la Corte che sussistano indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento allegato dal correntista e che correttamente il c.t.u. ha proceduto ad individuare le rimesse cd solutorie, in quanto tali oggetto di prescrizione, tenendo conto dei suddetti affidamenti.

Inoltre, vanno computati gli interessi attivi ricalcolati sul saldo rettificato (pari ad euro 8.652,66), come già sostenuto da questa Corte (cfr per tutte sentenza n. 110/23) e dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 31187/18), "come naturale effetto del procedimento di rideterminazione una volta che il conto è divenuto attivo".

In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza n. 169/2021 del Tribunale di Sassari, va dichiarato che il saldo rettificato del conto corrente di cui è causa alla data del 31.1.2015, era pari ad euro 68.254,30 a credito del correntista.

Stante l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti il 50% delle spese di lite di entrambi i gradi, ponendo a carico del Banco di Sardegna il restante 50%, liquidati come da dispositivo secondo il valore della causa.

Spese compensate nei rapporti con la società cessionaria.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] e parziale riforma della sentenza n. 169/2021 del Tribunale di Sassari, che conferma per il resto, va dichiarato che il saldo rettificato del conto corrente n. 432/18086 di cui è causa al 31.1.2015 era pari ad euro 68.254,30 a credito del correntista;
- 2) compensa tra le parti il 50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico del [REDACTED] il restante 50%, che liquida in complessivi euro 14.208,50, di cui euro 7.050,00 per il primo

grado ed euro 7.158,50 per il grado di appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge, da versare al procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico del [REDACTED] le spese di c.t.u.

Così deciso in Sassari, 12/4/2024

Il Presidente est.
Dott. [REDACTED]